

**PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALLA CONVENZIONE PER LA TUTELA DELLE PERSONE
RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO
DI DATI PERSONALI,
RELATIVO ALLE AUTORITA' DI CONTROLLO
ED AI FLUSSI TRANSFRONTALIERI DI DATI**

Strasburgo, 8 novembre 2001

(Traduzione italiana non ufficiale a cura del Garante per la protezione dei dati personali)

Preambolo

Le Parti al presente Protocollo addizionale alla Convenzione per la tutela delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali, aperta alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 1981 (nel prosieguo “la Convenzione”),

Convinte che autorità di controllo operanti in totale indipendenza siano una componente della tutela efficace delle persone rispetto al trattamento di dati personali,

Considerando l’importanza dei flussi di informazioni fra i popoli,

Considerando che, con l’aumento degli scambi transfrontalieri di dati personali, è necessario garantire l’efficace tutela di diritti umani e libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla privacy, in rapporto a tali scambi di dati personali,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 – Autorità di controllo

1. Ciascuna Parte prevede che una o più autorità siano responsabili di garantire il rispetto delle misure di diritto interno che danno attuazione ai principi affermati nei Capi II e III della Convenzione e nel presente Protocollo.

2. a) A tale scopo, le suddette autorità dispongono, in particolare, di poteri di indagine ed intervento, e del potere di stare in giudizio o di segnalare alle competenti autorità giudiziarie violazioni delle disposizioni di diritto interno che danno attuazione ai principi di cui al comma 1 dell’Articolo 1 del presente Protocollo.

b) Ciascuna autorità di controllo esamina i ricorsi da chiunque presentati rispetto alla tutela dei propri diritti e libertà fondamentali con riguardo ai trattamenti di dati personali per i quali essa è competente.

3. Le autorità di controllo operano in piena indipendenza.

4. Le decisioni delle autorità di controllo che diano origine a contestazioni possono essere impugnate dinanzi all’autorità giudiziaria.

5. Ai sensi delle disposizioni del Capo IV, e salvo quanto previsto dall’Articolo 13 della Convenzione, le autorità di controllo si prestano reciproca collaborazione nella misura necessaria allo svolgimento dei rispettivi compiti, in particolare scambiandosi ogni utile informazione.

Articolo 2 – Flussi transfrontalieri di dati personali verso destinatari che non sono soggetti alla giurisdizione di una delle Parti alla presente Convenzione

1. Ciascuna Parte prevede il trasferimento di dati personali verso destinatari che sono soggetti alla giurisdizione di uno Stato o di un organismo che non siano Parti alla Convenzione soltanto se tale Stato o organismo garantisce un livello adeguato di tutela per il trasferimento previsto.

2. In deroga al comma 1 dell'Articolo 2 del presente Protocollo, ciascuna Parte può consentire il trasferimento di dati personali:

a) se il diritto interno lo prevede a causa di

- interessi specifici dell'interessato, oppure

- interessi legittimi prevalenti, in particolare importanti interessi pubblici, oppure

b) se il titolare dal quale dipende il trasferimento fornisce garanzie, che possono derivare, in particolare, da clausole contrattuali, e tali garanzie sono giudicate adeguate dalle competenti autorità in base al diritto interno.

Articolo 3 – Disposizioni finali

1. Le Parti considerano le disposizioni degli Articoli 1 e 2 del presente Protocollo quali articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano in modo conseguente.

2. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione. Successivamente all'adesione alla Convenzione secondo le rispettive condizioni, le Comunità europee possono firmare il Protocollo. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. I soggetti firmatari del presente Protocollo non possono ratificarlo, accettarlo o approvarlo senza avere prima, o contemporaneamente, ratificato, accettato o approvato la Convenzione o avervi aderito. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. a) Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dalla data in cui cinque dei firmatari abbiano acconsentito ad essere vincolati dal Protocollo conformemente con le disposizioni del comma 2 dell'Articolo 3.

b) Relativamente ai firmatari del presente Protocollo che successivamente acconsentano ad essere vincolati dal Protocollo stesso, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

4. a) Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che abbia aderito alla Convenzione può aderire anche al Protocollo.

b) L'adesione avviene attraverso il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dalla data del deposito.

5. a) Ciascuna Parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento attraverso una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

b) La denuncia diviene efficace il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta notifica da parte del Segretario Generale.

6. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle Comunità europee e ad ogni altro Stato che abbia aderito al presente Protocollo

- a) ogni firma,
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione,
- c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi dell'Articolo 3,
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di ciò, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, addì otto novembre 2001, in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che viene depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmette copie autenticate a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, alle Comunità europee e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.